

## Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica

Prot. n. ..38/30596/2013

OGGETTO: COMUNE DI ROLETTO- PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE PARZIALE  
N. 11 AL P.R.G.C. – OSSERVAZIONI

### Il Dirigente del Servizio Urbanistica

**visto** il progetto preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Roletto con deliberazione del C.C. n. 25 del 28/06/2013 (Prat. n. 045/2013), trasmesso alla Provincia in data 11/07/2013 (pervenuto il 12/07/2013) ai sensi del comma 7 art. 17 della L.R. n. 56/77 come modificata dalla L.R. n. 3/2013 per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2);

**preso atto** dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 25 del 28/06/2013 di adozione;

**rilevato** che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata, propone alcune modifiche delle Tecniche di Attuazione ed in particolare:

- modifica all'art. 8 – “*Aree destinate a parcheggi*”;
- modifica dell'art. 21 – “*Zona artigianale ed industriale di completamento*”.

L'Atto deliberativo d'adozione verifica il rispetto dei parametri di cui al quinto comma dell'articolo 17 L.R. 56/77 come modificato dalla recente L.R. 3/2013, riporta l'esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e verifica la compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica, così come previsto dalla L.R. 52/2000 art. 5 comma 4;

**dato atto** che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 3/2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

**atteso** che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

**visti** gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

## DETERMINA

**1. di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Roletto con deliberazione C.C. n. 25 del 28/06/2013, le seguenti osservazioni:

- a) la documentazione di Variante non specifica se il Comune abbia provveduto, o meno, ad approvare i “*Criteri comunali sul commercio*” seguendo la procedura illustrata dall’art. 29 - “*Approvazione degli strumenti urbanistici e degli atti presupposti e complementari*” della D.C.R. n. 563-13414 del 29/10/1999 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero:
- *adozione dei criteri comunali di cui all’articolo 8, comma 3 del d.lgs. 114/1998 ed all’articolo 4, comma 1 della legge regionale sul commercio, sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio rappresentative a livello provinciale;*
  - *adeguamento del piano regolatore generale secondo quanto disposto all’articolo 6, comma 5 del d.lgs. 114/1998; tale adeguamento costituisce variante al piano ... ed è quindi approvato secondo i disposti dell’art. 17 della L.R. 56/77;*

L’adeguamento prevede altresì una specifica “*presa d’atto*” da parte del “*Settore Programmazione e Interventi dei Settori Commerciali*” della Regione Piemonte. In occasione della Variante parziale n. 8 al P.R.G.C., si era già evidenziata (a mezzo di Determinazione Dirigenziale n. 547011/2006, alla quale si rimanda) tale procedura da seguire. Si demanda pertanto al Comune la verifica puntuale dell’effettiva avvenuta approvazione dei “*Criteri comunali sul commercio*” ai sensi dell’art. 29 sopracitato, suggerendo di prendere contatti con il “*Settore Programmazione e Interventi dei Settori Commerciali*” della Regione Piemonte per ogni eventuale chiarimento. Inoltre, si richiama il comma 2 art. 33 “Settore del commercio” delle N.d.A. del PTC2 (Prescrizioni immediatamente vincolanti e cogenti) ai sensi del quale: “*I Comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali alle disposizioni statali e regionali in materia di commercio e di urbanistica commerciale e i regolamenti di polizia locale, nonché ad adottare i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al decreto legislativo n. 114/1999, nel rispetto delle norme di cui all’articolo 3 della legge regionale 28/99 e s.m.i.*”. Ai sensi dell’art. 5 comma 2 delle citate N.d.A., “*le “prescrizioni*

*immediatamente vincolanti e cogenti” ...si applicano, senza necessità di previa ricezione da parte di strumenti o atti sottordinati, a far data dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Piano approvato, a tutti gli interventi, anche settoriali e dei privati; tali prescrizioni, nel caso in cui contrastino con gli strumenti di pianificazione urbanistica, con i regolamenti o con progetti, programmi o piani di settore non sovraordinati prevalgono sugli strumenti, sui regolamenti, sui progetti, sui programmi e sui piani medesimi”.*;

- b) a riscontro positivo del punto precedente in merito alla sussistenza dei “*Criteri comunali sul commercio*” approvati, si consiglia di effettuare una ricognizione, al fine di verificarne la conformità con le modifiche normative proposte dalla presente Variante;
- c) con la L.R. n. 3 del 25/03/2013 pubblicata sul B.U.R. n. 13 del 28/03/2013, sono state apportate modifiche significative alla L.R. 56/77 e s.m.i, anche con riferimento ai contenuti degli Atti deliberativi di approvazione delle Varianti parziali. In particolare, il comma 7 art. 17 della L.R. n. 56/77 riporta che: “*La deliberazione di adozione della variante parziale contiene ... un prospetto numerico dal quale emerge la Capacità insediativa residenziale del P.R.G. vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga. ....*”. Si consiglia, pertanto, di allegare tali contenuti nell’Atto di approvazione definitiva della Variante;
- d) in merito all’esclusione della Variante dalla V.A.S., l’art. 17 comma 11 della L.R. n. 56/77 così come modificata dalla L.R. n. 3/2013, al comma 11, prevede che “*Nei casi di esclusione di cui al comma 9, la deliberazione di adozione della variante contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è esclusa dal processo di valutazione*”. Si suggerisce, quindi, di integrare quanto già asserito nella Deliberazione di adozione della Variante, con una “*puntuale elencazione*” delle condizioni di esclusione dalla V.A.S. così come dettagliate al comma 9 art. 17 della L.R. n. 56/77 modificata dalla L.R. n. 3/2013;
- e) si consiglia di verificare se il terzo comma dell’art. 8 delle N.T.A. modificato si riferisca a tutte le tipologie distributive e di commercio, o se invece alle sole strutture al dettaglio con superficie di vendita  $\geq$  a 400 mq;
- f) dalla documentazione pervenuta, parrebbe rilevare la presenza di modificazioni normative introdotte in aggiunta ed altre in diminuzione, rispetto al testo vigente delle N.T.A. del P.R.G.. Si suggerisce di evidenziare (mediante coloritura o caratterizzazione grafica diversa, opportunamente esplicitata) quali sono le porzioni introdotte e/o eliminate (specificandone il riferimento alla presente Variante), allegando altresì, all’Atto di approvazione definitiva della Variante, il testo completo delle Norme Tecniche di Attuazione. Si ricorda, infatti, che la “*variante parziale*” è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una variante nel senso pieno del termine, poiché modifica la pianificazione comunale. Deve perciò contenere, pur tenendo conto della minore incidenza territoriale rispetto ad una “*variante strutturale*”, requisiti formali e di chiarezza che consentano di

- comprendere in modo pieno ed inequivoco il contenuto della variante stessa;
- g) così come previsto dalla Circ. Reg. 16/URE in merito alle caratteristiche formali degli elaborati tecnici, la documentazione di Variante deve riportare su ciascun elaborato gli estremi della Deliberazione di adozione (data, n. verbale) a firma del Segretario Comunale, le firme del Sindaco, del Progettista - o di altri professionisti - sugli elaborati di specifica competenza ed il timbro del Comune su ciascun elaborato;
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
3. **di trasmettere** al Comune di Roletto la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 22/08/2013

Il Dirigente  
(Arch. Gianfranco Fiora)  
F.to in originale